Relazione illustrativa

L'attuale formulazione dell'articolo 32 della legge regionale n. 82 del 28 dicembre 2015, "Disposizioni per lo sviluppo economico" prevede che, al fine di garantire adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambiti demaniali marittimi) la Regione adotti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494; linee guida che costituiscono direttive generali per i comuni per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo trasferite ai sensi della l.r 88/1998.

In sede di applicazione di tale norma è emersa la necessità di un intervento legislativo volto a garantire il rispetto del principio di proporzionalità che impone un corretto bilanciamento tra i principi di concorrenza e libertà di stabilimento e la tutela degli investimenti.

Tale intervento legislativo è inoltre finalizzato a salvaguardare la gestione diretta delle imprese operanti in ambiti demaniali marittimi quale elemento identitario e caratterizzante del sistema turistico/balneare della coste della Toscana nonché, a valorizzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio della costa attraverso la qualificazione dell'offerta turistico-balneare.

Articolato

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo indica che l'oggetto della legge riguarda l'applicazione dell'articolo 03, comma 4 bis del d.l. 400/1993 con l'obiettivo di stabilire disposizioni tese a garantire in tutto il territorio regionale la valorizzazione del paesaggio e degli elementi identitari della fascia costiera attraverso la qualificazione dell'offerta turistico-balneare nonchè ad assicurare adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo.

Art. 2 - Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali

L'articolo stabilisce criteri e condizioni da rispettare nell'ambito delle procedure comparative per il rilascio delle concessioni di durata superiore a sei anni ed inferiore ai venti anni, ai sensi dell'articolo 03, comma 4 bis del d.l 400/1993:

In particolare:

- al comma 1 lettera a) si introduce il primo criterio volto a salvaguardare il modello a gestione diretta quale elemento caratterizzante del sistema turistico/balneare della coste della Toscana, rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambiti demaniali marittimi. A tale scopo si stabilisce che, ai fini della valutazione delle domande concorrenti, i comuni prevedano quale condizione per il rilascio della concessione l'impegno a non affidare in sub-concessione le attività oggetto della concessione stessa, fatta eccezione per la possibilità di affidamento in gestione delle attività secondarie ai sensi dell'articolo 45 bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) e la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di temporaneo impedimento alla conduzione diretta da parte dell'assegnatario stesso;
- al comma 1 lettera b), è finalizzato ad introdurre quale elemento preferenziale nella valutazione comparativa delle domande concorrenti, la presentazione di progetti finalizzati alla valorizzazione

paesaggistica e alla riqualificazione ambientale del territorio costiero a vocazione turistico balneare in coerenza con le previsioni del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico.

- alle lettere c) e d) del comma 1 sono infine definiti criteri volti a dare attuazione al principio di proporzionalità che impone un corretto bilanciamento tra i principi di concorrenza e libertà di stabilimento da un lato ed equilibrio finanziario e tutela degli investimenti delle imprese dall'altro. Si prevede infatti che, qualora l'aggiudicatario della concessione, in seguito a procedura comparativa, risulti essere un soggetto diverso dal precedente titolare, a quest'ultimo sia garantita la possibilità di ammortamento degli investimenti effettuati e la giusta remunerazione dei capitali investiti, attraverso il riconoscimento di un adeguato indennizzo che dovrà essere corrisposto dal nuovo assegnatario (pari al 90 per cento del valore dell'azienda). Questa previsione tiene conto del fatto che nelle aree oggetto delle concessioni in essere insistono aziende ben strutturate, con un valore commerciale riconosciuto, che sarà valutato, secondo i criteri previsti, tramite una perizia giurata redatta da un professionista abilitato nominato dal comune, e acquisita, a spese del concessionario originario, nell'ambito della procedura comparativa.

Art. 3- Linee guida

L'articolo prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, di linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione ai sensi dell'articolo 03, comma 4 bis, del d.l. 400/1993, che costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 4 - Disposizione finale

L'articolo detta disposizioni volte a precisare che le disposizioni della presente legge non si applicano nell'ambito dei porti di competenza dell'autorità portuale regionale nei quali restano fermi gli indirizzi e le direttive approvati ai sensi dell'articolo6 della legge regionale 28 maggio 2012 n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alle l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005).

Art. 5 - Abrogazioni

L'articolo dispone l'abrogazione dell'articolo 32 della legge regionale n. 82 del 28 dicembre 2015 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)

Art. 6 - Entrata in vigore

L'articolo stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BRT: